



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO II

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2024/00003 DEL 11/01/2024

**OGGETTO : PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI DATI DEL COMUNE DI BARI
CONCERNENTE LA RICHIESTA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSULTIVE.
RICHIESTA PARERE EX. ART. 55.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 09:00 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

SMALDONE AVV. GIOVANNI LUCIO

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBATESCIANNI Alessandra	SI
2	AMBRUOSI Virginia	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
12	PATRUNO Sig. Carlo	SI
13	PUTIGNANO Sig. Giovanni	SI

3	BATTISTA Loredana	NO	14	RELLA Sig. Giuseppe	SI
4	BONDANESE Giuseppe	SI	15	RUGGIERO Sig. Pierpaolo	NO
5	COLAPIETRO Sig. Matteo	SI	16	SALEMMI Sig.ra Giovanna	NO
6	DAMIANI Sig. Nicola	SI	17	SANTERAMO Vito	SI
7	DI PANTALEO Sig. Davide	SI	18	SCANNICCHIO Saverio	SI
8	FIORENTINI Emanuela	NO	19	SCHIRONE Sig. Luigi	NO
9	LISCO Sig. Giacinto	SI	20	TRAVERSA Sig. Giuseppe	SI
10	LOSITO Sig. Riccardo	SI			
11	MONCADA Vincenzo	SI			

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Umberto Ravallese .

Totale presenti: n. 15 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Loredana Battista Emanuela Fiorentini Pierpaolo Ruggiero Giovanna Salemmi Luigi Schirone

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI DATI DEL COMUNE DI BARI CONCERNENTE LA RICHIESTA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSULTIVE. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55.

Il Presidente del Municipio 2, Avv. Giovanni Lucio Smaldone, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Municipio 2, riferisce:

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 0430355 del 19.12.2023, la *Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione – Settore Innovazione Tecnologica* ha trasmesso al Municipio la proposta di deliberazione avente ad oggetto "L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI DATI DEL COMUNE DI BARI, CONCERNENTE LA RICHIESTA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSULTIVE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI."

CONSIDERATO che in merito alla stessa è stato richiesto al Municipio di esprimere il proprio parere, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

RILEVATO che la proposta è stata sottoposta, per competenza, all'esame delle competenti Commissione ordinarie del Municipio;

Pertanto, la stessa viene sottoposta all'esame del Consiglio Municipale per le determinazioni che lo stesso vorrà adottare in merito.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

UDITA e fatta propria la relazione del Presidente;

VISTA la nota prot. n. 0430355 del 19.12.2023, trasmessa dalla *Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione – Settore Innovazione Tecnologica*;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la proposta di delibera agli atti trasmessa dalla Ripartizione;

VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, sulla proposta di deliberazione di che trattasi, è stato omesso il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Municipio, trattandosi di atti istruttori non provvedimentali;

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Con:

n. 13 VOTI FAVOREVOLI

n. 3 VOTI ASTENUTI (Colapietro, Scannicchio, Ambruosi)

Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) DI ESPRIMERE** parere **FAVOREVOLE** riguardo la proposta di deliberazione in oggetto;

- 2) DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Ripartizione *Programmazione, Innovazione e Comunicazione – Settore Innovazione Tecnologica* per i consequenziali atti di competenza.

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI DATI DEL COMUNE DI BARI CONCERNENTE LA RICHIESTA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSULTIVE. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55.

SCHEDA VOTANTI

SMALDONE	X
----------	---

ABBATESCIANNI	X
AMBRUOSI	X
BATTISTA	=
BONDANESE	X
COLAPIETRO	X
DAMIANI	X
DI PANTALEO	X
FIorentINI	=
LISCO	X
LOSITO	X
MONCADA	X
PATRUNO	X
PUTIGNANO	X
RELLA	X
RUGGIERO	=

SALEMMI	=
SANTERAMO	X
SCANNICCHIO	X
SCHIRONE	=
TRAVERSA	X

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 15 CONSIGLIERI

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI DATI DEL COMUNE DI BARI CONCERNENTE LA RICHIESTA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSULTIVE. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55.

ESITO VOTAZIONE

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Con:

n. 13 VOTI FAVOREVOLI

n. 3 VOTI ASTENUTI (Colapietro, Scannicchio, Ambruosi)

Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

PARERE FAVOREVOLE

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Ripartizione Programmazione,
Innovazione e Comunicazione

Settore Innovazione Tecnologica

Allegati:
Proposta di Regolamento Comunale per il Governo dei Dati

Ai Presidenti dei Municipi

E p.c. Al Segretario Generale
All'Assessore alla Trasformazione
Digitale e ai Servizi Civici

Loro Sedi

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI DATI DEL COMUNE DI BARI – Richiesta esercizio funzioni consultive ai sensi dell'art. 55 Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi Approvato con DCC n. 5/2014

In riferimento all'oggetto, si trasmette compiegata alla presente proposta di Regolamento per il Governo dei Dati, la cui stesura è stata curata dallo Scrivente Settore e che verrà presentato dal Consiglio dall'Assessore alla Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici, Prof. Eugenio Di Sciascio, con preghiera di volerlo sottoporre all'attenzione degli Ecc.mi Consigli Municipali affinché possano deliberare esprimendo Loro autorevole parere sulla citata proposta ai sensi dell'art. 55 Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi Approvato.

Cordiali saluti.

Bari, data segnatura di protocollo

IL DIRETTORE

(Ing. Eufemia Tinelli)

Eufemia Tinelli
COMUNE DI
BARI/00268080728
19.12.2023 12:54:47
GMT+01:00





2. Comune di Bari - 19702/2023104202350430355.1



Comune di Bari

REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI DATI DEL COMUNE DI BARI

Settore Innovazione Tecnologica

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)

TITOLO I - Disposizioni Generali.....	3
Art 1. Oggetto	3
Art 2. Principi, finalità	3
Art 3. Definizioni	4
TITOLO II – Caratteristiche dei dati	6
Art 4. Qualità dei dati.....	6
Art 5. Sicurezza dei dati.....	6
Art 6. Fruibilità dei dati.....	7
Art 7. Dati aperti, Banche dati, Archivi	7
Art 8. Servizi e data API	8
TITOLO III – Governo dei dati	9
Art 9. Il catalogo comunale dei dati e il catalogo comunale dei servizi	9
Art 10. I livelli di accesso al catalogo comunale	9
Art 11. Responsabile della Infrastruttura tecnologica.....	10
Art 12. Il supervisore dei dati.....	10
Art 13. Il facilitatore della fruizione dei dati	10
Art 14. Il gruppo di coordinamento	11
Art 15. Obblighi dei Dirigenti.....	12
TITOLO IV – La tecnologia	12
Art 16. Caratteristiche dei sistemi.....	12
Art 17. L’interoperabilità	12
TITOLO V – Strumenti di partecipazione o condivisione dati.....	13
Art 18. L’apertura dei dati.....	13
Art 19. Il coinvolgimento della comunità di riferimento	13
Art 20. La sensibilizzazione delle strutture interne.....	13
TITOLO VI – Decorrenza e monitoraggio	14
Art 21. Decorrenza.....	14
Art 22. Monitoraggio	14
Art 23. Pubblicità	14

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art 1. Oggetto

1. Atteso che i dati pubblici sono un bene comune e una risorsa per il Paese, in grado di produrre valore migliorando i servizi esistenti, creandone di innovativi, contribuendo a creare nuove opportunità di sviluppo, ad incrementare l'efficienza amministrativa e a semplificare la vita di cittadini e imprese, è *necessario disciplinare complessivamente le azioni coordinate in materia di gestione del patrimonio informativo pubblico, apertura dei dati, interoperabilità con altre amministrazioni pubbliche, riutilizzo dell'informazione del settore pubblico* e raccolta dati finalizzata a facilitare i processi decisionali degli organi di governo.

Art 2. Principi, finalità

1. I dati presenti nelle banche dati del Comune di Bari (d'ora in poi "Comune"), prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge. Essi costituiscono una componente essenziale del tessuto amministrativo locale e nazionale ed il Comune intende creare l'infrastruttura organizzativa e tecnologica per favorirne la condivisione con gli altri organismi che perseguono l'interesse pubblico.
2. Il Comune regola le proprie attività per orientare le componenti politiche ed amministrative a considerare di primaria rilevanza la creazione di valore pubblico attraverso la massimizzazione della diffusione dei dati in formato digitale adottando ogni modalità consentita dalla legge e dai documenti di pianificazione nazionali e regionali
3. L'integrazione di fonti dati eterogenee, superando la logica dipartimentale di produzione, condivisione e conservazione del dato, può promuovere la produzione e successiva pubblicazione di dati aperti a valore aggiunto della collettività
4. In accordo ai principi dell'Open Government, mediante la valorizzazione del patrimonio informativo comunale si facilitano i processi decisionali, si elaborano previsioni di andamenti futuri, si intraprendono decisioni di carattere strategico in modo consapevole monitorando i principali indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dei procedimenti amministrativi
5. Sulla base dei principi, inoltre, a garanzia della interoperabilità tra Pubbliche Amministrazioni e la costruzione di un efficace strumento di monitoraggio della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, i dati nelle banche dati del Comune confluiscono in una infrastruttura centralizzata e sicura deputata alla gestione del patrimonio informativo comunale, anche pubblico
6. Scopo precipuo della raccolta dei dati, oltre a supportare le attività di pianificazione strategica dell'ente ed utilizzare i dati, rinvenienti anche da sorgenti esterne o sensori, per imparare, supportare le decisioni e predire effetti, è quello di fornire un maggior grado di trasparenza nei confronti dei cittadini e di semplificazione delle attività ordinarie,
7. Il Regolamento, nell'ambito dei dati detenuti dal Comune, intende assicurare, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. e della normativa vigente in materia di modelli di interoperabilità dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni:
 - a. la definizione di un assetto organizzativo e tecnologico orientato a governare i dati detenuti dalle strutture interne al Comune;



- b. la definizione di regole interne tese a mantenere aggiornato il catalogo dei dati e il catalogo dei servizi del Comune secondo opportuni meccanismi di descrizione degli stessi;
- c. l'individuazione di soluzioni tecnologiche che consentano di rendere disponibili e fruibili i dati alla comunità di riferimento oltre che agli altri organismi pubblici, considerando prioritariamente la disponibilità delle piattaforme nazionali e la possibilità di interoperare con esse;
- d. la sensibilizzazione dell'intera struttura amministrativa interna oltre che della comunità di riferimento ai temi della riduzione delle "fratture digitali" tra generi, generazioni, territori e condizioni sociali.
- e. la definizione di specifiche tecniche per rendere disponibili le basi dati comunali secondo una strategia "guidata dai dati" in un'unica piattaforma centralizzata, ove la condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API), di vocabolari comuni, e di definizione dei livelli di servizio
- f. la sensibilizzazione all'interoperabilità con altri organismi pubblici allo scopo di efficientare i procedimenti amministrativi e aderire al principio europeo del *once-only*, secondo cui le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite
- g. la sensibilizzazione alla produzione dei dati aperti ad alto valore come da direttiva europea
- h. il coordinamento tra le strutture interne del Comune per l'interoperabilità applicativa tra i sistemi

Art 3. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. dato: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
 - b. documento: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 - c. dato del Comune: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
 - d. dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
 - e. dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
 - f. dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - g. dati di tipo aperto: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - i. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - ii. sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - iii. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
 - h. formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;



- i. titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- j. DPO (Data Protection Officer): Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi del Sezione IV del Reg. (UE) 2016/679;
- k. pubblicazione: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune o nei siti istituzionali appositamente creati per la diffusione dei dati, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione;
- l. riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare il Comune da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- m. licenza per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- n. banca dati: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- o. data lake: sistema di memorizzazione condiviso che centralizza, integra, raccoglie, conserva, rende disponibili e accessibili una grande quantità di dati estesa in termini di volume, velocità di elaborazione e varietà di formato da richiedere tecnologie innovative e specifiche per la gestione.
- p. dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- q. dataset dei dataset: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- r. metadato: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- s. interoperabilità: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise;
- t. Building Information Modeling (BIM) - rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto che supporta e supporta la creazione di dati che possono essere utilizzati durante l'intero ciclo di vita di un progetto edile o infrastrutturale (pianificazione, progettazione, costruzione, gestione operativa);
- u. Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND): piattaforma informatica governativa che abilita lo scambio di informazioni tra organismi pubblici e favorisce l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche in accordo alla normativa vigente;
- v. ontologia: descrizione dei concetti principali utili a progettare servizi semanticamente interoperabili;
- w. vocabolario controllato: una lista, un codice o una nomenclatura ricorrente utilizzata per valorizzare i concetti;
- x. Schema (o Catalogo Nazionale Dati - CND): catalogo nazionale dei dati che armonizza e standardizza i modelli di dati condivisi e garantisce che formato e significato delle informazioni scambiate siano preservati e compresi durante gli scambi;
- y. dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica;



- z. Analisi predittiva: insieme di tecniche statistiche della modellazione predittiva, apprendimento automatico e data mining per analizzare fatti storici e attuali e fornire previsioni sul futuro o su eventi sconosciuti
- aa. API (Application Programming Interface): un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito.
- bb. e-service: i servizi digitali realizzati ai sensi del CAD art. 1, comma 1, lettera n-quater) da un erogatore per assicurare l'accesso ai propri dati e/o l'integrazione dei propri processi attraverso l'interazione dei suoi sistemi informatici con quelli dei fruitori, trovano attuazione nell'implementazione di API
- cc. erogatore: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD che rende disponibile e-service ad altre organizzazioni, per la fruizione di dati in suo possesso o l'integrazione dei processi da esso realizzati
- dd. fruitore: un'organizzazione che utilizza gli e-service messi a disposizione da un dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD
- ee. ModI: Modello di Interoperabilità delle Pubbliche Amministrazioni Italiane in accordo alla normativa vigente
- ff. SLA (Service Level Agreements): accordo sul livello di servizio frutto della contrattazione tra erogatore e fruitore.

TITOLO II – Caratteristiche dei dati

Art 4. Qualità dei dati

1. I dati del Comune sono raccolti e trattati secondo criteri di qualità, preferibilmente conformi allo standard ISO/IEC 25012:2019 e successive eventuali versioni.
2. Le caratteristiche minime di qualità che, per ambito di competenza, le strutture interne devono assicurare sono le cosiddette “inerenti” ovvero:
 - a. Accuratezza;
 - b. Attualità;
 - c. Completezza;
 - d. Credibilità.
3. Le strutture interne si organizzano affinché le predette caratteristiche minime di qualità dei dati siano assicurate mediante specifiche procedure tecniche da applicare con periodicità non inferiore a tre mesi.

Art 5. Sicurezza dei dati

1. I dati del Comune sono raccolti e trattati applicando apposite misure di sicurezza tecniche ed organizzative proporzionate ai rischi per:
 - a. i diritti e le libertà delle persone fisiche così come previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - b. i diritti connessi al segreto industriale, commerciale e, in generale, aziendale;
 - c. il diritto d'autoree finalizzate a ridurli rispetto a riservatezza, integrità e disponibilità.
2. Le strutture interne impongono specifici requisiti di sicurezza ai partner esterni che assumono ruoli nella raccolta e nell'effettuazione di successive operazioni sui dati,

preferibilmente applicando i requisiti previsti dallo standard ISO/IEC 27001:2022 e successive eventuali versioni.

Art 6. Fruibilità dei dati

1. Il ciclo di vita dei dati del Comune è ordinariamente orientato a consentire:
 - a. la loro massima fruibilità da parte della comunità di riferimento in formato aperto conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2006, dal Decreto Legislativo n. 82/2005 e dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia;
 - b. la loro massima predisposizione a garantire l'interoperabilità informativa con sistemi di altri organismi pubblici conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 82/2005 e dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia;
 - c. la loro massima valorizzazione tesa a supportare decisioni di carattere strategico, suggerire azioni correttive su processi operativi e facilitare la previsione di andamenti futuri;
 - d. la definizione dei principali indicatori a supporto del monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dei processi.
2. Le strutture interne impongono ai partner esterni che assumono ruoli nella raccolta e nell'effettuazione di successive operazioni sui dati la disponibilità di specifiche funzionalità per assicurare quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art 7. Dati aperti, Banche dati, Archivi

1. I dati del Comune presenti in una banca dati, ove possibile, sono descritti dal relativo modello logico che riporti:
 - a. le tabelle i cui campi siano corredati da formato, voce di ontologia e voce di vocabolario controllato opportunamente individuati a cura della struttura interna competente;
 - b. le relazioni tra le tabelle opportunamente corredate dal verso e dalla cardinalità.
2. I dati del Comune presenti in un generico archivio sono caratterizzati da una granularità e specificità che dipende dall'ambito di riferimento, si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo:
 - a. videosorveglianza: metadati strutturati per ogni singolo evento storicizzati mediante una sorta di registro degli eventi;
 - b. base di conoscenza: raccolta di informazioni non strutturate e semi-strutturate (questionari, schede servizi, dati provenienti dal web e dai social network, report statistici, ecc.)
 - c. procedimenti amministrativi – fascicolo documentale eventualmente associato ad una banca dati di cui all'Art 7 co.1
 - d. dati in formato aperto: singolo documento o gruppo di documenti omogenei la cui struttura è definita all'interno del documento stesso (colonne o attributi) ed i formati son quelli richiesti dalla normativa vigente.
 - e. dati geo-referenziati: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica gestiti in accordo al Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.



3. Ogni banca dati, documento o archivio omogeneo di documenti dovrà essere univocamente identificata da un codice, da una descrizione e dalla struttura interna di prevalente riferimento secondo criteri stabiliti dal gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14.
4. I dati del Comune non strutturati in una banca dati ma presenti in dataset sono descritti riportando, per ciascuno degli attributi, le seguenti informazioni minime:
 - a. formato, voce di ontologia e voce di vocabolario controllato opportunamente individuati a cura della struttura interna competente;
 - b. data dell'ultimo aggiornamento.
5. Ogni dataset è univocamente identificato da un codice, da una descrizione e dalla struttura interna di prevalente riferimento secondo criteri stabiliti dal gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14.
6. Negli affidamenti a fornitori esterni che, per la natura del servizio o del prodotto che offrono, i Direttori di Ripartizione, i Direttori del Municipio, i Direttori di Staff ed i Direttori di Settore prevedono, nell'ambito della redazione del capitolato o dell'affidamento che i dati connessi alla fornitura:
 - a. rispettino i requisiti di cui al precedente Titolo II;
 - b. siano resi disponibili, nei limiti previsti dalla legge, in formato aperto al Comune e siano descritti secondo le modalità di cui al presente Articolo;
 - c. siano riportati nel data lake comunale dei dati specificandone la fonte e realizzando le API opportune per garantire l'interoperabilità senza ulteriori oneri per l'amministrazione;
 - d. siano resi disponibili per il tramite del facilitatore di cui all'Art 13 per la valutazione del gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14 e l'eventuale pubblicazione conformemente al successivo Art 17. Negli affidamenti di servizi in convenzione, sia delle società partecipate sia di affidatari di servizi, quali a mero titolo di esempio i servizi di sharing, dovrà essere esplicitamente prevista la fornitura, senza ulteriori oneri per l'amministrazione dei dati raccolti sul territorio cittadino secondo le modalità descritte
7. I capitolati relativi alle opere pubbliche dovranno esplicitamente prevedere la fornitura degli elaborati in Building Information Modeling (BIM) in accordo con la legislazione vigente e resi disponibili nel data lake cittadino
8. Un elenco dei principali Sistemi Informativi e relativi archivi e servizi, è contenuto nell'Agenda digitale del Comune.

Art 8. Servizi e data API

1. I servizi sono caratterizzati da:
 - a. Un erogatore che li mette a disposizione ad un insieme di potenziali fruitori
 - b. Una descrizione in linguaggio standard conforme alle linee guida AgID
 - c. La definizione dei livelli di servizio (SLA)
 - d. Una versione
 - e. Gli attributi richiesti all'erogatore
2. Ogni servizio è univocamente identificato da un codice, da una descrizione, da una versione e dalla struttura interna di prevalente riferimento secondo criteri stabiliti dal gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14.
3. I servizi sono censiti nel catalogo dei servizi di cui al successivo Art 9
4. I fruitori per usufruire del servizio devono effettuare richiesta di erogazione caratterizzata da:

- 
2. Comune di Bardi - 19702/2023104202350430355.1
- a. Finalità dell'utilizzo del servizio
 - b. Attestazione degli attributi richiesti dal servizio
 - c. Visto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali
 - d. Livello di utilizzo del servizio
5. L'esigenza di nuovi servizi viene manifestata al gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14.
 6. Il censimento di un nuovo servizio è validato dal gruppo di coordinamento di cui all'Art 14 e dal Responsabile della Protezione dei Dati Personali;

TITOLO III – Governo dei dati

Art 9. Il catalogo comunale dei dati e il catalogo comunale dei servizi

1. Il gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14 cura l'istituzione e la manutenzione di un catalogo comunale dei dati coerente con lo schema del Catalogo Nazionale dei Dati e sulla base delle descrizioni di cui al precedente Art 7
2. (Conformemente al disposto dell'art. 50, comma 1, primo paragrafo) I Direttori di Ripartizione, i Direttori di Staff, i Direttori di Settore ed i Direttori dei Municipi assicurano la messa a disposizione sul catalogo comunale di tutti i dati e servizi che rientrano nella disponibilità della struttura comunale da loro diretta.
3. I Direttori di Ripartizione, i Direttori di Staff, i Direttori di Settore ed i Direttori dei Municipi, ciascuno per la propria competenza funzionale, forniscono al gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14 le modifiche che intervengono alle descrizioni delle banche dati e dei dataset di propria prevalente competenza funzionale al fine di mantenere costantemente aggiornato e coerente il catalogo comunale dei dati.
4. Il catalogo comunale dei dati è mantenuto in formato digitale tramite una specifica infrastruttura centralizzata e sicura che ne deve consentire la raccolta, la condivisione, la conservazione dello storico delle versioni e la fruibilità.
5. Il catalogo comunale dei servizi è gestito in una infrastruttura centralizzata e sicura che consente di censire, definire versioni e livelli di servizio, definire gli attributi richiesti ai fruitori e pubblicare i servizi.
6. L'amministrazione si impegna a definire apposite convenzioni con altri enti, pubblici e privati presenti sul territorio cittadino, al fine di realizzare la condivisione del patrimonio informativo disponibile presso tali enti.

Art 10. I livelli di accesso al catalogo comunale

1. L'accesso ai dati e ai servizi pubblicati nel catalogo comunale è regolamentato tenendo conto di:
 - a. Presenza di dati personali
 - b. Segreto industriale e commerciali
 - c. Segreto istruttorio
2. I livelli di accesso sono classificati in:
 - a. Pubblico: nessun attributo richiesto al fruitore dei dati o servizi
 - b. Riservato: il fruitore deve essere autenticato ed autorizzato
3. Il livello di accesso di cui al precedente comma lettera b è caratterizzato da:
 - a. Autorizzazioni in possesso del fruitore

- 
- b. I servizi a cui il fruitore può inoltrare richiesta di fruizione
c. I dati consultabili con le autorizzazioni
4. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono rilasciate dal gruppo di coordinamento di cui all'Art 14, acquisito prioritariamente il nulla osta del Responsabile della Protezione dei Dati Personali ove l'autorizzazione comporti il trattamento di dati personali.

Art 11. Responsabile della Infrastruttura tecnologica

1. Il Responsabile dell'infrastruttura tecnologica:
- è individuato nel Direttore responsabile del Settore Innovazione Tecnologica.
 - assicura la disponibilità di una infrastruttura centralizzata e sicura deputata alla gestione del catalogo comunale ai sensi dell'Art 9
 - cura e coordina ogni attività necessaria alla realizzazione e alla gestione dell'Infrastruttura/catalogo, senza assumere la qualifica di Referente in materia di trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la protezione dei dati personali approvato con Delibera di Consiglio n. 114 del 16 novembre 2020.

Art 12. Il supervisore dei dati

1. Il Direttore Generale del Comune con proprio provvedimento individua, sulla base delle competenze tecnico-gestionali necessarie all'espletamento dell'incarico, il supervisore dei dati con il compito di indirizzare le attività del gruppo di coordinamento di cui all'Art 14, nonché ad individuare le tipologie di dato da rendere prioritariamente fruibili.
2. Il supervisore dei dati orienta il gruppo di coordinamento:
- alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati;
 - ai documenti di pianificazione e programmazione nazionali ed europei in materia di semplificazione ed interoperabilità dei dati della pubblica amministrazione, analisi esplorativa per migliorare la qualità ed efficacia dei servizi, pubblicazione e condivisione dei dati;
 - alle linee guida nazionali ed europee ed atti tecnici di indirizzo per le materie di cui al punto b.;
 - ai principi di cui all'Art 2;
 - ai documenti di pianificazione e programmazione comunali;
 - all'agenda digitale del Comune;
 - alle indicazioni del Responsabile della Transizione digitale;
3. e coordinandosi con:
- Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali;
 - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Art 13. Il facilitatore della fruizione dei dati

1. I Direttori di Ripartizione, i Direttori di Staff, i Direttori di Settore ed i Direttori dei Municipi, ciascuno per la propria competenza funzionale, individuano, nell'ambito del proprio personale un facilitatore che opera come componente del gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14 e che svolge le seguenti attività:
- agevola la diffusione, all'interno della propria Ripartizione, Staff, Settore o Municipio, delle indicazioni del gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14;



- b. coordina, all'interno della propria Ripartizione, Municipio, Staff o Settore, il flusso di aggiornamenti di cui al precedente Art 9, comma 2;
 - c. stimola, nell'ambito della propria Ripartizione, Staff, Settore o Municipio, l'avvio delle attività finalizzate al continuo aggiornamento del proprio patrimonio informativo o alla predisposizione dei dati per garantire l'interoperabilità con altri organismi pubblici;
 - d. acquisisce dalle articolazioni della propria Ripartizione, Staff, Settore o Municipio le proposte per la fruizione pubblica dei dati o per la pubblicazione delle API di cui al successivo Art 17 e le sottopone alle verifiche del gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14;
 - e. provvede, in caso di approvazione del gruppo di coordinamento ed in collaborazione con il Settore Innovazione Tecnologica, alla definitiva pubblicazione dei dati o alla pubblicazione delle API di cui al successivo Art 17;
 - f. partecipa agli incontri del gruppo di coordinamento di cui al successivo Art 14.
2. Il facilitatore svolge le attività di cui al precedente comma anche nei confronti dei soggetti controllati dal Comune applicando, se necessario, specifici addendum agli accordi attualmente vigenti.

Art 14. Il gruppo di coordinamento

1. Il gruppo di coordinamento per il governo dei dati del Comune è costituito:
 - a. dal supervisore dei dati;
 - b. dai facilitatori della fruizione dei dati;
 - c. Responsabile della infrastruttura tecnologica.è nominato con provvedimento del Direttore Generale.
2. Il gruppo di coordinamento:
 - i. fornisce indicazioni alle strutture interne sugli aspetti utili per predisporle ad organizzare la loro attività come ordinariamente tesa alla diffusione dei dati trattati nei limiti previsti dalla legge;
 - ii. tiene aggiornato il catalogo di cui al precedente Art 9;
 - iii. aggiorna periodicamente le modalità di descrizione dei dati del Comune per renderle coerenti con quelle previste dal Catalogo Nazionale dei Dati, interoperabilità tra i sistemi interni e le finalità di monitoraggio dei servizi e dei processi (indicatori);
 - iv. valuta le proposte provenienti dai facilitatori così come previsto dalla lettera c) del primo comma del precedente Art 13;
 - v. fornisce, per il tramite del relativo facilitatore, indicazioni alla struttura interna proponente circa le azioni correttive in caso di valutazione negativa delle proposte di cui al precedente punto (iii);
 - vi. valuta le richieste provenienti dalla comunità di riferimento così come previsto dal successivo Art 19;
 - vii. effettua monitoraggi semestrali sulla pubblicazione di dati nel catalogo comunale come da Art 9 e ne riferisce al Direttore Generale;
 - viii. effettua monitoraggi semestrali sulla pubblicazione delle API di cui al successivo Art 17 e ne riferisce al Direttore Generale.
 - ix. Tiene traccia di tutte le cooperazioni applicative tra i sistemi informativi del Comune e con enti terzi convenzionati
3. Il gruppo di coordinamento:
 - i. si incontra con periodicità minima bimestrale;

- 
- ii. viene convocato dal supervisore o, in caso di impedimento prolungato, dal facilitatore con maggiore anzianità di servizio presso il Comune;
 - iii. decide a maggioranza dei presenti agli incontri che sono da ritenersi validi solo quando sono presenti la metà più uno dei componenti, compreso il supervisore; in caso di parità dei voti, decide il supervisore;
 - iv. verbalizza ogni incontro.

Art 15. Obblighi dei Dirigenti

4. Ai sensi dell'art 50-ter comma 5) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e il divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture

TITOLO IV – La tecnologia

Art 16. Caratteristiche dei sistemi

1. Le strutture interne adottano, di norma, ove possibile per la gestione del proprio patrimonio informativo, sistemi per l'elaborazione delle informazioni che:
 - a. siano dotati di specifiche funzionalità per la gestione dei dati aperti, banche dati ed archivi secondo l'Art 7;
 - b. siano dotati di apposite Application Programming Interface (API) ovvero di interfacce che possano garantire la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione mediante l'infrastruttura tecnologica centralizzata e sicura che deve consentire la raccolta, condivisione, conservazione e fruibilità dei dati.
2. Le strutture interne, nell'analisi comparativa delle soluzioni software, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 82/2005, valutano opportunamente le caratteristiche di cui ai punti a) e b) del precedente comma.
3. Nel caso l'analisi comparativa di cui al comma precedente conduca a ricorrere al mercato per l'approvvigionamento di soluzioni software, le strutture interne, nella documentazione di avvio di qualsiasi tipologia di procedura di scelta del contraente tra quelle previste dal Decreto Legislativo n. 32/2023, inseriscono, tra i criteri di valutazione delle offerte, caratteristiche coerenti con i punti a) e b) del precedente comma 1

Art 17. L'interoperabilità

1. Le strutture interne si impegnano ad assicurare l'interoperabilità ovvero la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione orientando i sistemi per l'elaborazione dell'informazione alla pubblicazione delle Application Programming Interface presso l'infrastruttura tecnologica centralizzata comunale e la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND).
2. Nell'individuazione delle API da pubblicare presso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND), le strutture interne valutano prioritariamente i seguenti elementi:
 - a. dimensione delle risorse computazionali impiegate per esitare richieste informative di altre amministrazioni pubbliche

- 
- b. stima del livello di servizio che possono sostenere sulla base delle risorse di cui al punto precedente;
- c. vulnerabilità dei canali di trasmissione delle informazioni trasmesse ad altre amministrazioni pubbliche.
3. Nell'individuazione delle API da pubblicare presso l'infrastruttura tecnologica centralizzata comunale, le strutture interne valutano prioritariamente la descrizione dei dati di cui all'Art 7

TITOLO V – Strumenti di partecipazione o condivisione dati

Art 18. L'apertura dei dati

1. Le strutture interne favoriscono la pubblicazione di dataset in formato in accordo alle linee guida di riferimento
2. La pubblicazione di dataset in formato aperto avviene:
 - a. sul portale comunale dedicato ai dati aperti (attualmente opendata.comune.bari.it);
 - b. sul portale Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT);
3. Le strutture interne verificano, con periodicità minima semestrale, l'attualità dei dataset di propria competenza e pubblicati in precedenza

Art 19. Il coinvolgimento della comunità di riferimento

1. Al fine di favorire il coinvolgimento della comunità di riferimento, ovvero di cittadini, imprese, professionisti, associazioni di categoria ed enti no profit, il portale comunale dedicato ai dati aperti è dotato di specifiche funzionalità per accogliere proposte di pubblicazione di dataset in formato aperto estratto da dati del Comune (cosiddette "proposte PULL").
2. Il gruppo di coordinamento di cui al precedente Art 14 predispone apposite indicazioni al Settore Innovazione Tecnologica per garantire l'implementazione di quanto previsto dal precedente comma.
3. Le proposte ricevute dalla comunità di riferimento tramite il portale sono valutate dal gruppo di coordinamento di cui al precedente Art 14 che provvede, se le approva, ad affidarle al facilitatore di competenza che avvierà la conseguente attività di predisposizione del dataset all'interno della propria struttura (Ripartizione/Staff/Municipio/Settore).

Art 20. La sensibilizzazione delle strutture interne

1. Il gruppo di coordinamento di cui al precedente Art 14 definisce annualmente una proposta di formazione del personale, da inserire nel piano annuale di formazione del Comune, finalizzata a:
 - a. Diffondere le competenze tecniche ed organizzative utili alla pubblicazione di dati aperti;
 - b. Sensibilizzare i dipendenti alla creazione di valore per la comunità di riferimento tramite la pubblicazione di dati aperti;
 - c. Informare i dipendenti sulle possibilità di interoperabilità con altre amministrazioni pubbliche nel rispetto del principio del once-only
 - d. Informare i dipendenti delle evoluzioni normative in materia di apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico



TITOLO VI – Decorrenza e monitoraggio

Art 21. Decorrenza

1. Il presente regolamento produce i suoi effetti dal giorno successivo alla data di approvazione del Consiglio Comunale.

Art 22. Monitoraggio

1. Il Sindaco, a seguito dei monitoraggi di cui ai punti (vi) e (vii) del comma 2 del precedente Art 14, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui progressi che l'Ente ha prodotto in termini di patrimonio informativo comunale condiviso e catalogo dei dati.

Art 23. Pubblicità

1. Il presente regolamento viene trasmesso a tutti i dipendenti tramite posta elettronica interna oltre che pubblicato nell'Albo Pretorio e nell'area Provvedimenti Generali della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Terzo punto all'Ordine del Giorno: sempre un parere ex art.55 del regolamento sul decentramento amministrativo, relativo alla proposta di deliberazione per l'approvazione del regolamento per il governo dei dati del Comune di Bari concernente la richiesta di esercizio delle funzioni consultive. Questa proposta di modifica del regolamento è pervenuta dalla ripartizione e Programmazione Innovazione e Comunicazione settore Innovazione Tecnologica in data 19

dicembre 2023. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Nessuno, dichiarazione di voto? Nessuna. Prego, Direttore procediamo con la votazione.

Direttore

Astenuti: sempre i soliti. Contrari: allora, astenuti: Colapietro, Ambruosi, Scannicchio. I soliti noti. Contrari: nessuno, quindi come prima. 13 a favore e 3 astenuti.

Presidente

Con 13 voti a favore e 3 di astensione viene approvata la proposta iscritta al terzo punto all'Ordine del Giorno.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Giovanni Lucio Smaldone

IL DIRIGENTE
Umberto Ravallese

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 28/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Umberto Ravallese

Bari, 28/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 28/02/2024 al 13/03/2024.

L'incaricato

Il Direttore di Municipio
Umberto Ravallese

Bari, 13/03/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Il Direttore di Municipio
Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>